



**R E P U B B L I C A I T A L I A N A**

**Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia**

**(Sezione Seconda)**

**Il Presidente**

ha pronunciato il presente

**DECRETO**

sul ricorso numero di registro generale 2298 del 2024, proposto da Associazione Lega per L'Abolizione della Caccia (Lac), in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall'avvocato Claudio Linzola, con domicilio eletto presso il suo studio in Milano, via Hoepli, 3; Associazione Wwf Italia Ets, Associazione Lipu, Lega Italiana Protezione degli Uccelli, Lndc Animal Protection - Associazione di Promozione Sociale, Associazione Lav Lega Anti Vivisezione, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentati e difesi dall'avvocato Claudio Linzola, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;

***contro***

Regione Lombardia, Ministero dell'Agricoltura, della Sovranità Alimentare e delle Foreste, non costituiti in giudizio;

Regione Lombardia, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall'avvocato Alessandro Gianelli, con domicilio digitale

come da PEC da Registri di Giustizia;

***e con l'intervento di***

ad opponendum:

A.N.U.U. – Associazione dei Migratoristi Italiani per la Conservazione dell'Ambiente Naturale, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall'avvocato Pietro Balletti, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;

Federazione Italiana della Caccia, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall'avvocato Lorenzo Bertacchi, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;

***per l'annullamento, previa sospensione degli effetti e richiesta di provvedimento monocratico:***

- della deliberazione della Giunta di Regione Lombardia, n. 2774 del 15.7.2024, avente ad oggetto “Disposizioni integrative al calendario venatorio regionale 2024/2025”;
- del decreto della Regione Lombardia, Direzione generale agricoltura, sovranità alimentare e foreste, n. 10808 del 16.7.2024 avente ad oggetto “Disposizioni in ordine al calendario venatorio regionale per la stagione venatoria 2024/2025. Riduzione, ai sensi dell’art. 1, comma 7, della L.R. 17/2004, del prelievo venatorio di determinate specie di avifauna”;
- del parere del Comitato tecnico faunistico venatorio nazionale, trasmesso con nota MASAF del 22.3.2024;
- del parere dell’Osservatorio regionale degli habitat di cui alla L.R. 26/93, articolo 9, di data ignota (non indicata nella DGR)

Visti il ricorso e i relativi allegati;

Vista l'istanza di misure cautelari monocratiche proposta dal ricorrente, ai sensi dell'art. 56 cod. proc. amm.;

Rilevato che sussistono i presupposti di estrema gravità ed urgenza tali da non

consentire la dilazione della trattazione della domanda cautelare alla prima c.c. utile.

Ritenuto non necessario accogliere l'istanza di audizione delle parti fuori udienza e senza formalità (per come richiesto nella istanza di audizione della A.N.U.U. depositata in data 13.9.2024) in quanto – al fine di valutare in contraddittorio le diverse esigenze di tutte le parti - si ritiene di poter fissare, in maniera eccezionalmente anticipata, il prosieguo della causa alla camera di consiglio di giorno 1.10.2024 (e non a quella di giorno 15.10.2024).

A tal fine si assegna il termine ultimo per depositare atti, memorie e documenti alla data del 30.9.2024.

P.Q.M.

Accoglie l'istanza cautelare monocratica.

Fissa per la trattazione collegiale la camera di consiglio dell'1.10.2024.

Il presente decreto sarà eseguito dall'Amministrazione ed è depositato presso la Segreteria del Tribunale che provvederà a darne comunicazione alle parti.

Così deciso in Milano il giorno 13 settembre 2024.

**Il Presidente**  
**Maria Ada Russo**

**IL SEGRETARIO**